



# **COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

## ***REGOLAMENTO del CONSIGLIO DIRETTIVO***

***Approvato nella Seduta di Consiglio del 12 Luglio 2002***  
con Delibera di cui al punto 9 del Verbale della seduta n° 34

CAPO I  
**DELLA COSTITUZIONE, ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI DEL COLLEGIO**

Art. 1

**Entrata in carica dei Consiglieri**

I Consiglieri proclamati eletti a seguito delle votazioni entrano in carica con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 2

**Convocazione del Consiglio neoeletto**

Il Presidente del Collegio uscente convoca entro e non oltre quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, la seduta per l'insediamento del nuovo Consiglio.

In mancanza di tale adempimento vi provvede il neo-Consigliere Anziano raffigurato sulla base dell'anzianità d'iscrizione; in caso di parità di anzianità, prevale la maggiore età. Il neo-Consigliere Anziano presiederà la seduta di insediamento qualora il Presidente uscente non figuri fra i neo-eletti.

Art. 3

**Elezione del Presidente, Segretario e Tesoriere**

Nella seduta di insediamento il Consiglio procede all'elezione, con votazioni segrete e separate, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, figure che costituiscono l'*Esecutivo*.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'elezione dell'Esecutivo può essere rinviata ad una successiva riunione da tenersi comunque entro otto giorni dall'insediamento.

Art. 4

**Costituzione di Commissioni**

Ove, per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di propria competenza, il Consiglio ritenga di avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni, consiliari e non, queste sono costituite in forza di delibera e restano in carica, fino all'insediamento del successivo Consiglio che le ha nominate, o comunque sino ad espressa revoca da parte del Consiglio.

Il Consiglio, inoltre, può procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame e/o lo studio di particolari questioni, affiancando eventualmente ai Consiglieri chiamati a farne parte, anche esperti esterni il cui contributo sia ritenuto utile ai fini preposti. La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite, di volta in volta, dal Consiglio con specifiche deliberazioni.

CAPO II  
**DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

Art. 5

**Convocazioni Ordinarie**

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese.

Alle riunioni possono partecipare, previa convocazione del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed altre persone alle quali sia stato esteso l'invito.

Art. 6

**Convocazioni Straordinarie**

Il Consiglio può riunirsi straordinariamente, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di:

- a. determinazione del Presidente;
- b. deliberazione dell'Esecutivo;
- c. richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Alla convocazione straordinaria si applica quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

**Convocazione richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri**

Nel caso previsto dalla lettera c. dell'art. 6 la richiesta è, di norma, presentata per iscritto con la indicazione dell'oggetto della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

E' ammessa, in sede di Consiglio, la possibilità che la richiesta sia effettuata oralmente al Presidente dai Consiglieri in persona. In tal caso, il Segretario è chiamato a verbalizzare la richiesta ed il verbale è controfirmato anche dai Consiglieri richiedenti.

La richiesta è sottoposta all'Esecutivo per la fissazione della data di convocazione a termini del secondo comma dell'art. 8.

Art. 8

**Data delle convocazioni**

Spetta all'Esecutivo fissare il giorno per la convocazione del Consiglio sia Ordinario che Straordinario.

La riunione del Consiglio deve comunque aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione dell'Esecutivo o dalla data di presentazione della domanda da parte di un terzo dei Consiglieri, salvo la convocazione in casi d'urgenza.

Art. 9

**Ordine del Giorno**

L'ordine del Giorno del Consiglio è predisposto dal Presidente d'intesa con l'Esecutivo.

All'Ordine del Giorno già diramato, possono, essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme indicate al successivo art. 12.

Art. 10

**Luogo delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio Direttivo si effettuano normalmente nella sede del Collegio. Ove, per particolari motivi fosse necessaria la scelta di differente luogo, l'Esecutivo designa altra sede. I Consiglieri possono avanzare all'Esecutivo proposte in tal senso.

Art. 11

**Avviso di convocazione**

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o Suo delegato con avvisi scritti da inoltrare via fax e/o e-mail al domicilio dei Consiglieri.

L'inoltro deve risultare trasmesso con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione; la convocazione a mezzo telegramma è consentita nel caso di urgenza.

L'elenco degli argomenti da aggiungersi a quelli iscritti all'O. del G. deve notificarsi nei modi e nei termini stabiliti per l'elenco principale, salvo quando si tratti di argomenti che rivestano carattere di urgenza. In quest'ultimo caso i punti da aggiungere all'O. del G. possono essere comunicati a mezzo fax sino a 24 ore prima della riunione del Consiglio.

Art. 12

**Deposito e consultazioni degli atti**

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'O. del G. sono depositati nel monitor di ogni Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.

I Consiglieri hanno diritto di prenderne visione. Previo accordo con il Segretario o il Tesoriere possono essere consultati anche gli atti d'ufficio in essi richiamati, come pure i bilanci, i conti consuntivi ed i verbali consiliari precedenti.

Art. 13

**Diritti di informazione**

I Consiglieri possono esercitare il diritto all'informazione chiedendo di poter consultare qualsiasi atto non coperto da privacy o classificato "riservata personale".

Il Presidente con sollecitudine dispone in merito, compatibilmente alla funzionalità degli uffici.

L'eventuale diniego da parte del Presidente deve essere motivato.

CAPO III

**NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

Art. 14

**Nomina del Presidente**

Per essere eletto, il Presidente deve riportare la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

In assenza di tale maggioranza si procede ad una seconda votazione e viene eletto chi ha riportato la maggioranza dei voti.

In caso di parità, tra due o più candidati, si procederà a votazioni di ballottaggio e risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Art. 15

**Funzioni del Presidente**

Il Presidente esercita i compiti istituzionali e di supervisione generale oltre ad avere la rappresentanza del Collegio e del Consiglio che, secondo l'esigenza, può anche delegare a Consiglieri.

Inoltre:

- è tenutario e responsabile dei beni, degli acri e documenti del Collegio;
- provvede alla convocazione del Consiglio;
- stabilisce e comunica, di concerto con l'Esecutivo, l'O. del G.;
- dichiara aperta la seduta;
- pone al Consiglio le questioni e relaziona su quanto attiene i propri compiti;

- dirige la discussione;
- pone in votazione le proposte definendo l'ordine e le modalità delle votazioni;
- riconosce e proclama i risultati delle votazioni;
- firma e sottoscrive, con il Segretario, il verbale della seduta;
- ha i rapporti di corrispondenza e rappresentanza;
- provvede alla convocazione e dirige i lavori dell'Esecutivo;
- rilascia le copie conformi dell'originale degli atti depositati al Collegio;
- può rilasciare certificati di iscrizione all'Albo;
- emette i provvedimenti disciplinari;
- rilascia certificazioni;
- cura i rapporti con il CNG e la CIPAG mantenendo contatti costanti e di rappresentanza a livello nazionale;
- firma i mandati dei pagamenti e/o gli ordinativi di pagamento.

Qualora il Presidente si dimettesse o cessasse dalla sua carica, qualunque ne sia la causa, l'intero Esecutivo deve ritenersi decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni in seno al Consiglio.

Il Consigliere con più anzianità di iscrizione all'Albo, ed a parità di iscrizione il più anziano di età, sostituisce il Presidente durante le sedute di Consiglio in caso di sua assenza.

Art. 16

#### **Nomina e funzioni del Segretario**

La procedura per l'elezione del Segretario è identica a quella per l'elezione del Presidente.

Al Segretario, ferme restando le attribuzioni di legge, sono attribuite le seguenti funzioni:

- redige i verbali delle sedute del Consiglio e ne cura la custodia;
- relaziona al Consiglio sulle pratiche istruite o da istruire relative al movimento dell'Albo Iscritti e Tirocinanti e ne redige il verbale;
- gestisce tutte le attività istituzionali del Collegio ( Albo Iscritti, Registro dei Praticanti, Elenchi Speciali, corrispondenza in arrivo ed in partenza, etc.)
- vista le copie dei documenti depositati presso la sede del Collegio la cui conformità all'originale è di spettanza del Presidente;
- coordina le attività dei dipendenti e dei collaboratori esterni;
- rilascia i certificati di iscrizione all'Albo;
- gestisce i Provvedimenti Disciplinari: redige i verbali delle sedute, predispone la relativa documentazione, ne archivia i relativi fascicoli;
- coordina le varie Commissioni esprimendo giudizio sulla loro funzionalità.

Qualora il Segretario cessasse dalla carica, qualsiasi ne sia la causa, si dovrà procedere alla sua sostituzione con nuove elezioni in seno al Consiglio.

Art. 17

**Nomina e funzioni del Tesoriere**

La procedura per l'elezione del Tesoriere è identica a quella per l'elezione del Presidente.

Al Tesoriere spettano:

- la gestione della contabilità e dei flussi liquidi tenendo in evidenza l'obbligatorietà che la contabilità rispecchi i criteri fissati per le Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti con i Revisori dei Conti, con presenza indispensabile alle verifiche fatte dagli stessi, organizzazione di una riunione obbligatoria trimestrale con i predetti ed indicazione degli incontri necessari in fase di stesura di Bilanci consultivi e preventivi;
- i rapporti continuativi con i consulenti fiscali del Collegio;
- la raccolta dei preventivi per tutte le spese e rapporti con i fornitori, con facoltà di decisione per interventi ordinari e minimi, ma con obbligatorietà di portare in Consiglio le decisioni sulle spese significative ed innovative;
- i controlli capillari delle spese e dei crediti del Collegio;
- la vidimazione di tutte le fatture e documenti di spesa;
- il controllo diretto, almeno settimanale, del personale addetto alla contabilità del Collegio;
- l'elaborazione di prospetti contabili per ogni seduta di Consiglio con l'indicazione delle spese in approvazione o di ratifica e con i residui sulle disponibilità fino alla chiusura dell'esercizio;
- l'elaborazione dei Bilanci Consultivi (per l'anno scaduto) e Preventivi (per l'anno a venire) da proporre prima al Consiglio e poi all'Assemblea, oltre alla formulazione di modifiche ai bilanci – nel corso dell'esercizio – qualora se ne ravvisi la necessità;
- firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento e/o gli ordinativi bancari di pagamento.

Qualora il Tesoriere cessasse dalla carica, qualsiasi ne sia la causa, si dovrà procedere alla sua sostituzione con nuove elezioni in seno al Consiglio.

CAPO IV

**DELLO SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI**

Art. 18

**Insedimento del Presidente**

Il Presidente assume la Presidenza delle adunanze del Consiglio, con le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 34.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo tra i presenti.

Art. 19

**Apertura adunanza e scioglimento in mancanza numero.**

Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri presenti.

La seduta è dichiarata valida non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto, entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sciolta, salvo temporanee sospensioni determinate dal Presidente nell'attesa del rientro di Consiglieri assentatisi per breve tempo.

Art. 20

**Numero legale**

Il Consiglio non può deliberare se alla seduta non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità dell'atto deliberativo, concorrono a formare il numero legale anche i Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione; non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 21

**Designazione degli scrutatori**

Accertata la legalità dell'adunanza, due scrutatori scelti tra i Consiglieri, possono essere designati dal Presidente con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 22

**Approvazione dei verbali della seduta precedente**

Il Presidente fa dar lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Se non vengono avanzate osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione; diversamente, le correzioni vengono apportate seduta stante. Così corretto, il verbale si sottopone all'approvazione del Consiglio.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Il Consiglio, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale con decisione unanime dei presenti.

Art. 23

**Argomenti ammessi alla trattazione**

Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'O. del G., quando risulta assente anche un solo Consigliere.

Sono consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio e la Categoria: sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'O. del G. della successiva adunanza. Possono essere discusse proposte, anche se non all'O. del G., che abbiano per oggetto una notizia o fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse della Categoria.

Art. 24

**Ordine della trattazione degli argomenti**

La trattazione degli argomenti posti all'O. del G. avviene nell'ordine di iscrizione; tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 25

**Relazione introduttiva**

La discussione su ciascun argomento, è preceduta da una relazione del Presidente o del relatore designato dal Consiglio o dal Consigliere incaricato. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, nel caso sia stata già trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, ed inserita nel monitor almeno tre giorni prima.

Art. 26

**Ordine degli interventi**

Successivamente alla relazione ha inizio la discussione alla quale sono ammessi ad intervenire i Consiglieri in ordine alle richieste.

Hanno precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza sull'osservanza delle norme di procedura delle discussioni o votazioni.

Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle dallo stesso manifestate.

Art. 27

**Disciplina degli interventi**

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione; a nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, ma non più di una volta. E' facoltà del Presidente stabilire di volta in volta, disciplinare e determinare la durata degli interventi.

Art. 28

**Chiusura della discussione**

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 29

**Formulazione delle proposte da parte dei Consiglieri**

Su ogni argomento ciascun Consigliere ha diritto di fare proposte, respingere, rinviare o emendare il provvedimento proposto.

Le proposte sono effettuate normalmente per iscritto mediante O. del G., mozioni o schemi di deliberazione.

Art. 30

**Forme di votazioni**

L'espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni concernenti persone vengono di norma prese a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei consiglieri. Lo si effettua a mezzo schede.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova venga richiesta.

Si procede alla votazione per appello nominale ove il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque Consiglieri.

Art. 31

**Dichiarazioni voto**

Stabilito l'ordine e la forma di votazione in base agli articoli precedenti, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto da inserire a verbale.

Art. 32

**Proclamazione dell'esito delle votazioni**

Terminata ogni votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Salvo i casi in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta s'intende approvata quando abbia raccolto il maggior numero di voti.

Art. 33

**Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare il Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, la decisione spetta al Presidente il quale deve comunque ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 34

**Disciplina dei Consiglieri**

Nel caso in cui un Consigliere turbi l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi gli infligge una nota di biasimo. Nei casi di insubordinazione e/o quando l'adunanza non potesse più essere controllata, il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla redigendone il verbale.

Ogni Consigliere è tenuto a presenziare alle sedute del Consiglio ed a partecipare attivamente alla vita del Collegio. Ogni assenza dovrà essere opportunamente giustificata, pena la decadenza dalla carica ricoperta, in base a quanto previsto dall'Ordinamento Professionale.

Art. 35

**Contenuto dei verbali**

Delle riunioni consiliari è redatto processo verbale da parte del Segretario; i verbali devono riportare il resoconto della riunione con i punti delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'eventuale nota del numero dei voti resi, pro e contro, su ogni proposta.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio e chiusura della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti; infine, deve essere indicata quale

forma di votazione è stata espletata: in mancanza di alcuna indicazione si intende votazione palese per alzata di mano.

Art. 36

**Diritto dei Consiglieri sul processo verbale**

Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nel verbale sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga voler inserire a verbale; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni rese da altri Consiglieri nel corso dell'adunanza.

CAPO V  
**DELL'INIZIATIVA CONSILIARE**

Art. 37

**Facoltà di intervento dei Consiglieri**

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del Collegio e che riguardano la Categoria.

Art. 38

**Interrogazioni**

L'interrogazione è la richiesta, fatta al Presidente, su tutto ciò che riguarda l'attività del Collegio, del Consiglio e sull'operato del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri.

L'interrogazione è presentata di norma per iscritto, ed è posta all'O. del G. della prima seduta consiliare per la quale non sia già stata effettuata la convocazione. Nel corso della relativa seduta, il Presidente provvede a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare per dichiararsi soddisfatto o meno.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta: la stessa deve essere data dal Presidente entro venti giorni.

Art. 39

**Interpellanze**

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Presidente, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi, o si ha intenzione di prendere, determinati provvedimenti, atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema/argomento. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 38.

L'interpellante ha diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente. Qualora l'interpellante dichiari dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e/o votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere.

Art. 40

**La mozione**

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di impegnare l'attività del Consiglio; oppure, può consistere anche in una proposta di voto per esprimere

giudizi di merito su attività od impegni intrapresi. Essa è presentata per iscritto e posta all'O. del G. della prima seduta per la quale non sia già stata effettuata la convocazione. Può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta. Più mozioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per illustrare la mozione. Hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto delle mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

## CAPO VI DELLE COMMISSIONI

Art. 41

### **Costituzione di Commissioni**

All'inizio di ogni mandato consiliare possono essere costituite Commissioni Consultive, Consiliari e non, di cui al precedente art. 4, composte preferibilmente da un numero dispari di Colleghi.

La composizione di tali Commissioni è stabilita dal Consiglio, come pure la nomina.

Ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente o suo delegato e da un Consigliere nominato dal Consiglio: di norma quindi ogni Commissione sarà seguita da almeno due membri del Consiglio (Consiglieri Coordinatori).

Art. 42

### **Compiti delle Commissioni**

Le Commissioni Consiliari e non, hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza specifica e/o generale e di esprimere su di esse il loro parere. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Consiglio ritenga di sottoporre loro.

Propongono al Consiglio Direttivo ed eventualmente curano iniziative (Convegni, Seminari, Incontri Formativi, visite, etc.) a favore dell'aggiornamento professionale degli Iscritti e Tirocinanti.

Art 43

### **Convocazione delle Commissioni**

La convocazione delle Commissioni é fatta dal Presidente e, qualora delegato, dal Consigliere Coordinatore.

Il Presidente, d'ufficio o su richiesta, può provvedere per taluni affari interessanti, a convocare collegialmente più Commissioni.

Art 44

### **Validità delle sedute di Commissioni**

Le sedute di Commissione non sono valide se non ne è presente almeno un terzo dei componenti. Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella di cui fa parte, senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

Art 45

**Richieste di pareri e informazioni**

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame o proposte delle questioni, può fare richiesta perché sia sentito il parere di altra Commissione e/o di esperti e consulenti esterni, nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione stessa.

Le Commissioni, e per esse il Consigliere Coordinatore, hanno facoltà di chiedere agli uffici del Collegio informazioni, notizie e documenti previo assenso del Presidente.

Art 46

**Nomina dei Relatori**

La Commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, può affidare il compito anche ad uno o più membri di riferire, di norma con specifica e dettagliata relazione, al Consiglio.

Art 47

**Compiti dei Consiglieri Coordinatori di Commissioni**

Al fine di garantire il proficuo funzionamento delle singole Commissioni, ciascun Consigliere Coordinatore è tenuto a:

- raccogliere e segnalare tutte le notizie e novità legislative di competenza;
- convocare la Commissione almeno ogni trimestre nel caso di normalità, e con urgenza ogni qual volta lo ritenga necessario per comunicazioni e/o organizzazione di attività che riguardino l'attività della nostra Categoria;
- attivarsi e coordinare la propria Commissione per il raggiungimento di obiettivi prefissati all'inizio o nel corso del mandato;
- partecipare a convegni e manifestazioni di competenza organizzati da altri enti o Collegi, in rappresentanza del Presidente e del Consiglio;
- predisporre materiale per la stampa;
- predisporre circolari da inviare agli Iscritti;
- coordinare la preparazione e svolgimento di convegni e manifestazioni organizzati dal Collegio su tematiche riguardanti l'attività specifica del Geometra

CAPO VII

**MODIFICHE REGOLAMENTO**

Art. 48

**Modifiche Regolamento del Consiglio**

Tutte le modifiche al Regolamento del Consiglio possono essere proposte, nei modi indicati all'art. 6 punto c. ed art. 7, purché la richiesta sia fatta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le proposte di modifica sono accolte se votate favorevolmente da almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Padova, 12 Luglio 2002

**Il Segretario**

geom. Flavia VIT

**Il Presidente**

geom. Ivano SLAVIERO